

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente*

TESAURO

*Intervengono i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione Gui, per i problemi relativi alle Regioni Toros ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Fracassi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

- « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114);
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973;
- « Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (154), d'iniziativa del senatore Tanga;

- « Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo » (248), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;
- « Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (395), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per la ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga;
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato » (620), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali » (621), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego » (871), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed altri;
- « Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (892), di iniziativa del senatore Ricci;
- « Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali » (939), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme in favore dei direttori di sezione statali » (998), d'iniziativa dei senatori Cerami ed altri;

- « **Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748** » (1219), d'iniziativa del senatore Premoli;
- « **Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali** » (1239), d'iniziativa del senatore Zugno;
- « **Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera** » (1326), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri;
- « **Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale delle abolite imposte di consumo rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649** » (1339), d'iniziativa dei senatori Zugno e Spigaroli;
- « **Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato** » (774), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri;
- « **Modificazioni delle norme relative alla destinazione di diritto dei pubblici dipendenti** » (1068), d'iniziativa del senatore Limoni;
- « **Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione** » (1430), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore Agrimi riepiloga sinteticamente la precedente discussione ricordando come siano rimasti da esaminare gli articoli 7, 11, 12 e 13 del nuovo testo proposto dal Governo. Dopo aver accennato alla possibilità — da taluni prospettata — di esaminare tali articoli separatamente dal complesso del provvedimento finora accolto dalla Commissione, invita il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione a comunicare alla Commissione le sue eventuali nuove impostazioni.

Il ministro Gui, dopo aver rivolto un saluto ai componenti della Commissione, dichiara che il Governo intende continuare nella linea precedente — salvo eventuale riesame di qualche punto in Assemblea — ed invita pertanto a proseguire l'esame degli articoli restanti, riservandosi di illustrare limitate modifiche.

Il presidente Tesauro ringrazia il Ministro per la collaborazione che intende assicurare e rivolge un saluto al senatore Gava, presente ai lavori della Commissione.

Il senatore Maffioletti prospetta l'opportunità di uno stralcio della parte relativa al trattamento degli impiegati riferendosi anche alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale in sede di presentazione del Governo alle Camere ha asserito che la fase dei riassetti e dei nuovi ordinamenti delle carriere del personale deve cedere il posto al momento dell'organizzazione. Ciò varrebbe — aggiunge l'oratore — a conferire una impronta riformatrice al disegno di legge, sul quale peraltro il Gruppo comunista mantiene forti riserve per l'amplissima delega che consegna per anni nelle mani dell'Esecutivo la riforma dell'amministrazione. Vi è inoltre da chiedersi che rapporto esista — conclude il senatore Maffioletti — tra il principio della contrattazione affermatasi nel pubblico impiego e l'impostazione implicita nel proposito riordinamento.

Il ministro Gui replica convenendo che il provvedimento non deve contenere norme minute sul trattamento economico di singole categorie ma facendo presente che l'articolo 7 del testo in esame nient'altro rappresenta se non una conseguenza della diversa conformazione delle strutture in seguito alla diminuzione delle competenze, onde esso rientra organicamente nella sistematica del disegno di legge. Concorda con le osservazioni del Ministro il senatore Buccini, il quale afferma che il Gruppo socialista, desiderando che la legge venga varata al più presto, ritiene opportuno che la valutazione dei vari emendamenti venga effettuata in sede di Commissione al fine di ridurre il discorso in Assemblea ai temi di più ampia portata.

Anche il senatore Lanfrè si dichiara favorevole ad un'esame approfondito in Commissione e contrario allo stralcio relativo agli articoli ancora da discutere.

L'esigenza di un adeguato approfondimento, al quale dedicare più sedute, è sottolineata altresì dal senatore Mazzei, che rileva la necessità di arrivare ad un assetto quanto più possibile uniforme delle varie situazioni nel pubblico impiego.

Il senatore Gava, dopo aver premesso la sua intenzione di continuare a collaborare alla riforma della pubblica amministrazione, dichiara di ritenere che negli articoli in discussione si debba riparare a talune ingiuste sperequazioni scaturite da leggi precedenti.

Il senatore Buccini illustra quindi un emendamento, presentato insieme ai senatori Murmura e Santi, volto a stabilire che in relazione al previsto riordinamento dell'ANAS ed alla ristrutturazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4, tenuto conto dell'effettivo potenziamento dei compiti di istituto già verificatisi, possa essere attuato l'adeguamento dei ruoli organici alle effettive esigenze dei servizi ed alla nuova struttura della Azienda.

Il senatore Modica ritiene invece inaccettabile una disposizione particolare di potenziamento dell'ANAS in un contesto volto alla revisione riduttiva delle competenze e quindi dei ruoli: ritiene che tali valutazioni potrebbero scaturire solo dall'esame di disegni di legge relativi alla riforma delle singole aziende, dai quali peraltro potrebbe emergere l'esigenza di sopprimere qualcuno di tali organismi anche in relazione all'ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni.

Il senatore Agrimi si dichiara favorevole al testo dell'articolo 7 predisposto dal Governo ritenendo che esso costituisca parte sostanziale della struttura del provvedimento; aggiunge inoltre che se il generale criterio riduttivo può essere valido per i Ministeri, sembrerebbe esserlo meno per le aziende autonome, che vanno considerate in espansione per il tipo di servizi da esse erogato: è quindi un problema, conclude l'oratore, che riguarda tutte le aziende e deve essere af-

frontato con una norma di carattere più generale.

Il presidente Tesauro avverte che l'emendamento potrebbe porre problemi di copertura della spesa. Il senatore Gava dichiara che non si pongono immediatamente obblighi di copertura e rileva che l'ANAS non ha proceduto, negli ultimi dieci anni, ad alcuna assunzione onde l'emendamento potrebbe accogliersi evitando solo di aumentare ulteriormente la dirigenza. Il senatore Germano critica che la disposizione possa estendersi anche alle nuove aziende reintrodotte nella nuova delega finora accolta dalla Commissione. Il senatore Lanfrè ritiene che la Commissione debba decidere sul punto solo dopo aver acquisito un quadro esauriente della situazione delle aziende autonome. L'esigenza di disporre di maggiori dati prima di decidere è ribadita altresì dal senatore Branca, che sottolinea criticamente l'assenza di veri e propri criteri direttivi nella delega.

Il senatore Mazzei afferma dal canto suo che occorre prima provvedere a redistribuire il personale fra le varie amministrazioni e solo in un secondo momento si potrà valutare se esso sia adeguato o meno in alcuni settori. Il senatore Modica ribadisce gli orientamenti del Gruppo comunista circa l'illegittimità della delega contenuta nell'articolo in esame per assenza di criteri direttivi rilevando che per le norme del disegno di legge successive ai primi tre articoli esiste una possibilità di applicazione arbitraria tale che esse non possono costituire per il Gruppo comunista neppure una base di discussione seria, come è avvenuto per le prime disposizioni. Conclude invitando il Governo e la maggioranza ad evitare di introdurre accanto a norme di valore fondamentale una casistica che mortificherebbe il significato innovatore delle disposizioni di carattere generale e sottolineando ancora una volta la delicatezza della materia, che investe l'ordinamento generale dello Stato toccando aspetti rilevanti di attuazione costituzionale, ai quali l'opposizione non può restare indifferente.

Dopo interventi dei senatori Murmura (il quale sottolinea che non vi è l'obbligo ma

la possibilità di adeguare gli organici con l'emendamento proposto) e Gava (il quale ricorda che l'articolo 7 reitera l'articolo 17 della legge n. 775 del 1970 e garantisce idonei criteri direttivi), prende la parola il ministro Gui. Egli dichiara anzitutto di rendersi conto delle esigenze prospettate dal Gruppo comunista sui problemi di struttura dello Stato, ma contesta che la delega contenuta nell'articolo 7 abbia carattere indiscriminato, costituendo essa applicazione dei principi enunciati negli articoli precedenti. Circa l'emendamento in esame, esprime l'avviso — pur senza entrare nel merito delle specifiche condizioni dell'ANAS — che l'ampliamento preventivamente previsto appare in contraddizione con lo spirito riduttivo del disegno di legge nonché dell'articolo 7, che non comporta i problemi di copertura che si porrebbero invece ove si accennasse ad ampliamenti. Invita pertanto i presentatori a non insistere, sollecitandoli ad individuare una sede diversa ed una motivazione apposita. Conclude proponendo di eliminare gli ultimi due commi dell'articolo 7.

Dopo brevi interventi dei senatori Bucci (che dichiara di aderire all'invito del Ministro), Murmura (che propone una Sottocommissione per esaminare organicamente gli emendamenti in materia del pubblico impiego), la Commissione accoglie i primi due commi dell'articolo con alcuni ritocchi formali suggeriti dal ministro Gui nonché la proposta soppressiva degli ultimi due commi formulata dallo stesso Ministro, e quindi l'articolo 7.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10: all'ordine del giorno, in sede deliberante, la discussione dei disegni di legge nn. 599 e 1556, concernenti la concessione della congrua al clero; in sede referente, i disegni di legge n. 1610 (contributo dello Stato al finanziamento dei parti-

ti politici), 1588 (indennità agli amministratori delle province e dei Comuni) e 1545 (istituzione della provincia di Oristano).

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,55.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina del condominio in fase di attuazione** » (598), d'iniziativa dei senatori Carraro e Follieri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso il 7 febbraio, passando agli articoli del disegno di legge. Il sottosegretario Pennacchini, dopo aver annunciato proposte di modifica all'intero testo del provvedimento, presenta un emendamento che sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 1 con i seguenti: « Il contratto col quale due o più parti convengono di costruire su un'area di proprietà comune un edificio in condominio, con lo scopo di far acquistare a ciascun partecipante la proprietà di singoli piani o di porzioni di piano, obbliga i contraenti alle spese di costruzione in misura proporzionale al valore del rispettivo piano o della porzione di piano, salvo diversa pattuizione. L'importo delle spese di costruzione, gli altri eventuali contributi dovuti da ciascun contraente, nonché le modalità delle singole prestazioni sono determinati dal contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, lettera b).

La proprietà del singolo piano o della porzione di piano, nonché delle parti comuni dell'edificio in ragione proporzionale al va-

lore del piano o della porzione di piano, si acquista col progressivo realizzarsi della costruzione dell'edificio ».

Il senatore Licini, relatore alla Commissione, si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Governo a condizione che esso venga modificato in due punti, al fine di chiarire che, al momento in cui si avviene alla costituzione del contratto per la costruzione di un edificio in condominio, risulti determinata l'area di proprietà comune e già rilasciata dalla competente autorità la licenza di costruzione.

Dopo un intervento del rappresentante del Governo, disposto a modificare il proprio emendamento nel senso indicato dal relatore Licini, prende la parola il senatore Boldrini, che sottolinea l'opportunità di unificare le due ipotesi fondamentali previste dal disegno di legge e disciplinate rispettivamente dall'articolo 1 e dall'articolo 4. Il senatore Boldrini presenta quindi una serie di emendamenti che modificano tutti gli articoli del provvedimento.

Il senatore Follieri chiede, a questo punto, che venga costituita una Sottocommissione al fine di approfondire, in via preliminare rispetto all'esame della Commissione, gli emendamenti presentati dal senatore Boldrini e gli altri del Governo.

Dopo ulteriori interventi del senatore Boldrini, del relatore Licini (favorevoli alla costituzione di una Sottocommissione) e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione procede alla nomina di una Sottocommissione chiamando a farne parte i senatori Coppola (con funzione di presidente), Follieri, Boldrini, Licini, Filetti, Marotta e Galante Garrone.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

« **Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso** » (1552), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva** » (1564), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« **Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva** » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis.

(Rinvio dell'esame).

Il senatore Sabadini chiede che il sottosegretario Pennacchini precisi se il Governo intende assumere, sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, una propria iniziativa di legge o addirittura provvedere attraverso l'emanazione di un decreto-legge — secondo anticipazioni che sono state fatte in sede non ufficiale — rendendosi opportuno, in tal caso, a suo parere, un rinvio dell'esame dei provvedimenti.

Il rappresentante del Governo osserva che le affermazioni del senatore Sabadini contraddicono quanto è stato rilevato da esponenti del Gruppo comunista in altra sede, circa l'opportunità di iniziare l'esame dei disegni di legge senza attendere una eventuale iniziativa del Governo.

L'esame è rinviato, a questo punto, per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni che stanno per iniziare in Assemblea.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 11.*

### ESTERI (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente  
SCELBA*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

In apertura di seduta il senatore Calamandrei lamenta che la seduta della Commissione

ne sia stata convocata in concomitanza con i lavori dell'Assemblea, pur essendo stati posti all'ordine del giorno della Commissione stessa provvedimenti di rilevante interesse, come il disegno di legge n. 1374, concernente l'accordo fra l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Il presidente Scelba si dichiara disposto a rinviare l'esame del provvedimento citato, qualora il senatore Calamandrei lo richieda. Il senatore Brosio, a questo punto, chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge numero 1374.

Il senatore Calamandrei prende nuovamente la parola per proporre che, in futuro, l'esame del citato disegno di legge si svolga assieme all'esame del Trattato di non proliferazione.

La proposta del senatore Brosio è accolta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association-IDA)** » (972-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Dopo che il senatore Pecoraro ha riferito brevemente sull'ulteriore modifica introdotta dalla Camera al testo già approvato dal Senato, con cui ai benefici di cui gode l'IDA si aggiungono le agevolazioni fiscali, la Commissione approva l'emendamento e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero** » (1061-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Luigi Russo il quale illustra le modifiche introdotte dalla Camera, tutte formali, ad eccezione di una, che impone al Ministero degli affari esteri l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione concernente il primo programma degli interventi.

Successivamente il senatore Calamandrei, richiamandosi ad un emendamento presen-

tato a suo tempo dal Gruppo comunista alla Camera e non approvato, fa presente l'inopportunità che dei fondi previsti dal provvedimento usufruiscano anche le scuole private, soprattutto laddove si manifesta una carenza di scuole statali.

Il sottosegretario Pedini assicura che le scuole statali avranno priorità negli stanziamenti.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti apportati dalla Camera ed il complesso del provvedimento nel nuovo testo.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973** » (1478).

(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Albertini, fa presente che il nuovo Trattato sopraggiunge a rivedere le convenzioni in atto tra Italia e Stati Uniti, per l'esigenza di inserire, ai fini dell'estradizione, reati in precedenza non ancora configurati (relativi agli stupefacenti e ai dirottamenti aerei); l'oratore fa anche presente che a norma dell'articolo VIII del Trattato l'estradizione sarà rifiutata per reati politici e per reati che prevedono la pena di morte, salvo l'impegno delle parti contraenti a non applicare tale pena.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore si sofferma su qualche aspetto particolare del disegno di legge, al quale si dichiara favorevole.

Il senatore Endrich si chiede come il potere esecutivo negli USA possa impegnarsi a non comunicare o non fare eseguire la pena di morte, mentre il senatore Vedovato osserva che tale preoccupazione non ha fondamento, anche perchè il Governo italiano può sempre rifiutare l'estradizione, qualora non ritenga sufficienti le garanzie offerte.

La Commissione, dopo chiarimenti del sottosegretario Pedini, dà mandato al senatore Pecoraro di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio Centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) » (1295). (Esame).**

Riferisce brevemente il senatore Pecoraro, il quale pone in rilievo le modifiche che i ratificandi Accordi propongono di introdurre nelle convenzioni vigenti, le quali regolano internazionalmente la materia in titolo. L'oratore osserva che tali modifiche riguardano principalmente innovazioni di carattere tecnico e l'esigenza di andare incontro meglio agli interessi degli utenti.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Vice Presidente*

SEGNANA

*indi del Presidente*

VIGLIANESI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,40.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Discussione e approvazione).

Il senatore De Luca, svolgendo la relazione in sostituzione del senatore Ricci, sintetizza le linee essenziali del provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che,

confermando una prassi aperta dal decreto luogotenenziale del 26 gennaio 1948, n. 74, e successivamente consolidatasi in occasione di ogni modifica migliorativa dei vari assegni annessi al trattamento pensionistico di guerra, estende alle pensioni privilegiate ordinarie i benefici economici e normativi introdotti per le pensioni di guerra dalla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Il relatore alla Commissione, dopo aver ricordato i vari provvedimenti che hanno via via realizzato tale estensione agli invalidi per servizio e ai loro congiunti dei benefici previsti per gli invalidi di guerra, procede ad un rapido esame degli articoli osservando, tra l'altro, come essi producano l'effetto perequativo sia equiparando la misura degli assegni annessi ai due tipi di pensione, sia estendendo agli invalidi per servizio alcune modificazioni alle tabelle regolatrici della tipologia dei vari gradi di invalidità, tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, (« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra ») e modificate con la legge n. 585 del 1971.

L'oratore conclude rilevando come lo sfalsamento temporale nell'estensione agli invalidi per servizio dei benefici previsti per gli invalidi di guerra si traduca per i primi in un ingiustificato danno economico che contraddice a quel principio di perequazione introdotto nel nostro ordinamento fin dal 1948. A giudizio dell'oratore, tale principio andrebbe invece realizzato o attraverso la previsione di un meccanismo normativo di adeguamento automatico dei due tipi di pensione o attraverso un più tempestivo intervento dell'Esecutivo nella predisposizione dei provvedimenti di estensione.

Il senatore Poerio, nell'associarsi alle conclusioni del relatore, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista. L'oratore, peraltro, osserva che la propria parte politica, da sempre sensibile alle esigenze della categoria, aveva da tempo presentato il disegno di legge n. 827 di contenuto analogo (« Modifica del trattamento di pensione privilegiata ordinaria dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza, nonchè dei corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti in caso di morte», d'iniziativa dei senatori De Falco, Borsari ed altri) e che, pertanto, sarebbe stato opportuno abbinare la discussione dei due provvedimenti. Comunque, prosegue l'oratore, il Gruppo comunista, consapevole delle pressanti aspettative delle categorie interessate, sempre più in difficoltà per il crescente aumento del costo della vita, non intende porre intralci alla rapida approvazione del disegno di legge in discussione con questioni di carattere formale e ciò, soprattutto, nella considerazione di ordine sostanziale che la normativa in discussione recepisce con chiarezza il principio, essenziale per i comunisti, dell'eguale trattamento giuridico ed economico degli invalidi per servizio e degli invalidi di guerra.

Anche il senatore Zugno esprime il proprio pieno assenso, lamentando al contempo la lentezza con cui il Governo provvede a dare esecuzione al principio dell'estensione alle pensioni privilegiate ordinarie delle migliorie introdotte per le pensioni di guerra; l'oratore, in proposito, illustra i riflessi negativi che tale ritardo produce per le categorie interessate.

Il senatore Bacchi, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del MSI-Destra nazionale, svolge alcune considerazioni critiche sul meccanismo dell'articolo 3, che esclude dalla reversibilità l'assegno speciale annuo, e sulla copertura finanziaria prevista dall'articolo 14. In particolare, per quanto riguarda la prima questione, l'oratore osserva che l'assegno speciale di cui all'articolo 3 ha carattere retributivo e non è concesso in vista di esigenze strettamente personali dell'avente diritto, per cui esso dovrebbe essere conglobato nel trattamento pensionistico-base reversibile.

Dopo brevi interventi dei senatori Segnana e Bergamasco, che dichiarano il proprio consenso alla normativa in discussione, prende la parola il senatore Cipellini che, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea, tra l'altro, l'urgenza di una revisione organica di tutta la materia che semplifichi l'iter burocratico delle pratiche ed uni-

fichi in un solo organo la gestione amministrativa delle pensioni privilegiate ordinarie e di quelle di guerra.

Dopo una breve replica del relatore De Luca che, in particolare, sottolinea la correttezza formale del meccanismo di copertura previsto dall'articolo 14, la Commissione, all'unanimità, approva i 14 articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

**«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (917-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Cipellini illustra i motivi di ordine strettamente tecnico che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a modificare la formulazione del primo comma dell'articolo 6, concernente la copertura finanziaria ed osserva che il provvedimento, nelle sue linee sostanziali, è rimasto perfettamente immutato rispetto al testo votato dalla Commissione nella seduta del 5 dicembre 1973. Il senatore Pinna, nel preannunciare l'astensione del Gruppo comunista, afferma che la Commissione dovrebbe riconsiderare globalmente il ruolo e la funzione svolta dalla BIRS, con particolare riguardo ai criteri che questo importante organismo economico internazionale ha inteso adottare nei propri interventi a sostegno delle aree economiche sottosviluppate. L'oratore, quindi, per consentire tale riconsiderazione critica dell'attività svolta dalla BIRS, a suo dire indispensabile, invita il rappresentante del Governo a far pervenire alla Commissione più dettagliati elementi di conoscenza circa i modi e i criteri con cui questo organismo ha utilizzato i fondi a propria disposizione.

Il sottosegretario Pucci, nel prendere atto delle esigenze espresse dal senatore Pinna, assicura che sottoporrà la richiesta al Ministro.

La Commissione approva quindi l'emendamento al primo comma dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati. Infine, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista, viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1165  
E 475.

Il senatore Zugno ricorda che il Governo aveva assunto l'impegno di fornire delucidazioni di ordine tecnico in merito al disegno di legge n. 1165, da lui presentato (« Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti ») ed invita pertanto la Presidenza a sollecitare tali delucidazioni indispensabili per poter proseguire l'esame, sospeso dal 13 febbraio, mentre il provvedimento è vivamente atteso dagli interessati.

Il senatore Pinna, dal canto suo, richiama la Presidenza ad un sollecito inizio dell'esame del disegno di legge n. 475, recante « Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato », d'iniziativa dei senatori Zaccardi ed altri.

*La seduta è tolta alle ore 10,40.*

## AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

Presidenza del Presidente  
COLLESELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salvatore.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di enfiteusi » (1364), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio degli articoli 3 e 4 che costituiscono il disegno di legge n. 1364-bis).

Il relatore alla Commissione, senatore De Marzi, sciogliendo una riserva espressa nella seduta del 20 febbraio (allorchè il disegno di legge venne esaminato in sede referente), preannuncia un nuovo testo dell'articolo 1 sulla base di quanto suggerito anche dal Governo, in modo che il canone enfiteutico sia stabilito in misura pari alla quindicesima parte del capitale di affranco. Poichè anche

gli altri problemi già prospettati nella stessa seduta possono essere definiti, propone che la Commissione proceda direttamente alla discussione degli articoli.

Il Presidente, richiamandosi alla discussione di merito già svolta nella seduta del 20 febbraio, avverte che si passerà alla discussione degli articoli.

Il senatore Pistolese richiama l'attenzione sulla più recente sentenza della Corte costituzionale, concernente la legge n. 1138 del 18 dicembre 1970, dalla quale a suo avviso risultano modificati fondamentali principi della legge sulla enfiteusi, ed esprime in via pregiudiziale ampie riserve, anche di carattere procedurale, sull'opportunità di procedere all'approvazione di un provvedimento che modifica un solo articolo della legge del 1970 ed ha incidenza soltanto sul limitato aspetto della determinazione del canone.

Il relatore De Marzi, dopo aver replicato al senatore Pistolese (ricordando che la questione investe solo le norme prese in considerazione dalla Corte costituzionale nella sentenza del 28 giugno 1973, mentre le disposizioni del disegno di legge concernenti altri articoli, investiti dalla più recente sentenza, sono già state stralciate dalla Commissione nel momento in cui ha richiesto la assegnazione del disegno di legge in sede deliberante), propone di modificare l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo:

« All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

” In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941, non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni ” ».

Illustra i motivi della proposta, che, rispettando scrupolosamente le indicazioni della Corte costituzionale, preclude il pericolo di ulteriori contestazioni su tale aspetto del rapporto di enfiteusi.

Il senatore Cipolla premette che le decisioni della Corte costituzionale vanno necessariamente rispettate quando si affermano

principi giuridici o criteri generali, come, nel caso in esame, per quanto concerne la correlazione fra capitale di affrancazione e valore dei terreni ai fini dell'indennità di esproprio; principio peraltro già a suo tempo proposto dai comunisti. Ritiene però che la stessa Corte espliciti un lavoro ultroneo rispetto alle proprie competenze istituzionali qualora scenda alla definizione di parametri o alla soluzione di questioni di merito legislativo. Insiste quindi per il mantenimento dell'originario testo dell'articolo 1 del disegno di legge, sulla base di un criterio di equità di trattamento, ricordando che ai proprietari espropriati per la riforma agraria furono assegnate cartelle fondiariae con un tasso di interesse pari al cinque per cento, ciò che giustifica analogo ammontare del canone enfiteutico rispetto all'indennità di esproprio.

Il senatore Scardaccione, premesso che il parametro pari alla quindicesima parte risponde più correttamente alle indicazioni della Corte costituzionale, osserva che il parametro di un ventesimo proposto dal senatore Cipolla non avrebbe agli effetti pratici una sensibile incidenza, in quanto le indennità di esproprio per la riforma fondiaria furono a suo tempo calcolate su valori molto ridotti, con un correttivo pari solo al 10 per cento in più rispetto ai redditi dominicali dei terreni (sulla base delle tariffe del 1939) moltiplicati per venti volte. Si dichiara quindi favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore Buccini, concordando con la proposta e con le valutazioni del relatore, richiama l'attenzione sull'esigenza di una disposizione transitoria (con efficacia retroattiva che già risulta ammessa nelle decisioni della Corte costituzionale), concernente i canoni delle annate precedenti, in quanto nel rapporto di enfiteusi il succedersi delle leggi e delle decisioni della Corte costituzionale ha determinato tre modificazioni nel giro di pochi anni.

Il senatore Cipolla, in via subordinata rispetto alla precedente proposta, prospetta un emendamento all'articolo 1 in cui sia riprodotta testualmente una parte del punto 7 della sentenza n. 145 del 1973 della Corte costituzionale.

Il senatore Pistolese esprime una viva protesta in relazione al nuovo testo dell'articolo 1, proposto dal relatore, nel quale non si tiene conto in maniera adeguata della grave incidenza economica della svalutazione intervenuta dopo la citata sentenza della Corte costituzionale e rileva che, come per i canoni di affitto dei fondi rustici, anche per l'enfiteusi, sulla base di una legge per tre volte colpita dalle censure della Corte costituzionale, si persegue una ulteriore compressione del diritto di proprietà. Espressa la propria amarezza per gli orientamenti emersi, protesta per la superficialità con la quale la Commissione si avvia a deliberare ignorando la più recente decisione della Corte costituzionale ed omettendo ogni preventiva analisi tecnico-giuridica nell'innovare su un istituto consolidato dai secoli. Ritiene quindi che, con le sue decisioni, la Commissione predisponga obiettivamente ulteriori interventi della Corte costituzionale, che in definitiva finiscono per incidere sulla credibilità degli organi parlamentari. Richiamandosi al problema della svalutazione valutaria, preannuncia un emendamento che consenta la revisione periodica dei canoni enfiteutici.

Il Presidente afferma l'esigenza di colmare un vuoto legislativo, determinato dalla sentenza della Corte costituzionale, su un problema che è diverso da quelli sollevati dalla stessa Corte, con ulteriori decisioni, sia pure nell'ambito dello stesso rapporto di enfiteusi. Sulle riserve di carattere giuridico prospettate dal senatore Pistolese, si richiama altresì ai pareri formulati dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia.

Il sottosegretario Salvatore avverte che il Ministero dell'agricoltura ha approfondito con attenzione i problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale, anche se non ha ritenuto di proporre un proprio testo, data la presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Sulla base di tale esame, si dichiara quindi favorevole alla proposta del relatore, peraltro già a suo tempo prospettata dal Governo, e contesta che le soluzioni alternative consentano adeguata rispondenza alle indicazioni della Corte costituzionale.

Il senatore Cipolla, dichiarando di non insistere, sia pure con rammarico, nelle sue proposte, esprime riserve sull'opportunità di costituire un precedente, nell'adesione ad indicazioni della Corte costituzionale relative a questioni di merito o a valutazioni economiche e sociali che sono di esclusiva competenza del potere legislativo.

L'articolo 1, nel testo proposto dal relatore, è approvato, con il voto contrario dei senatori Pistolese e Majorana e l'astensione dei senatori comunisti.

Il senatore Pistolese propone un emendamento aggiuntivo per ridare efficacia all'articolo 926 del Codice civile, in modo da consentire un adeguamento dei canoni alle vicende monetarie.

Il senatore De Marzi si dichiara contrario a tale proposta, ricordando come intento del legislatore, da vari anni, sia quello di pervenire all'eliminazione del rapporto di enfiteusi, in quanto struttura giuridica superata dalla nuova realtà economica e sociale nelle campagne.

Il sottosegretario Salvatore si dichiara contrario alla proposta del senatore Pistolese.

La Commissione respinge l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pistolese, a favore del quale votano i senatori Majorana e Pistolese.

Il relatore De Marzi propone un emendamento all'articolo 2 per aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « relativamente alle annualità non ancora definite ».

Il senatore Pistolese sottolinea l'incertezza di orientamenti e la scarsa coerenza della maggioranza, ricordando che una sua proposta, di analoga portata, fu respinta in occasione dell'approvazione delle norme sull'affitto dei fondi rustici.

La Commissione, con l'astensione dei senatori Majorana e Pistolese, approva l'emendamento proposto dal relatore e l'articolo 2 nel testo così modificato.

Il relatore De Marzi, dopo aver ricordato che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge devono considerarsi stralciati, secondo le decisioni adottate nella seduta del 20 febbraio, propone un articolo aggiuntivo, sottoscritto

anche dal senatore Buccini, che fissa all'annata agraria 1965-66 la decorrenza della nuova misura dei canoni e prevede la facoltà, per l'enfiteuta, di rateizzare in cinque anni le somme dovute.

Il senatore Majorana, in relazione alla proposta dilazione dei pagamenti per cinque anni, osserva che la perdurante svalutazione renderà irrisorie le somme spettanti ai proprietari, nel momento stesso in cui, nelle norme sul nuovo processo del lavoro, è riconosciuta una incidenza, per i ritardi nel pagamento delle indennità dovute ai lavoratori, pari al 12 per cento annuo.

La Commissione, sulla base anche di una modificazione formale proposta dal senatore Buccini, approva nel seguente testo l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, al quale si dichiara favorevole il rappresentante del Governo e sul quale esprimono voto contrario i senatori Pistolese e Majorana:

« La misura dei canoni e delle prestazioni prevista dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1965-66, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ».

« Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese ».

Il senatore Pistolese dichiara il voto contrario al disegno di legge da parte del MSI-Destra nazionale, sottolineando che esso lede i principi costituzionali in quanto non tiene conto della svalutazione successiva al giugno 1973 e inoltre ha carattere di parzialità e di incompletezza, in quanto non tiene conto dell'ulteriore vuoto legislativo determinatosi, su altri fondamentali aspetti della legge del 1970, a seguito della più recente decisione della Corte costituzionale. Dopo aver ricordato che, nelle due sentenze concernenti l'affitto dei fondi rustici e nelle tre sentenze concernenti l'enfiteusi, la Corte costituzionale ha ribadito la validità del diritto di proprietà nell'ordinamento giuridico italiano, afferma che le norme in questione costituiscono una ulteriore ribellione della

maggioranza al dettato costituzionale e alle decisioni della Corte costituzionale, con specifica violazione dell'articolo 42 della Costituzione ed ingiustificata ulteriore compressione del diritto di proprietà.

Il senatore Cipolla dichiara il voto favorevole dei senatori comunisti al disegno di legge da essi proposto, esprimendo peraltro rammarico per il mancato accordo con i Gruppi della maggioranza per una soluzione più congrua del problema, e confermando altresì l'impegno dei comunisti per la soluzione dei problemi posti dalla più recente sentenza della Corte costituzionale. Contesta che, nel contratto di enfiteusi, la determinazione dei canoni possa dar luogo a lesioni del diritto di proprietà, in quanto effettivi proprietari vanno oramai considerati gli enfiteuti e non i concedenti, i cui diritti di origine feudale sono un ingiustificato onere per la proprietà coltivatrice e non trovano più tutela nei principi della Costituzione repubblicana.

Il senatore Cassarino dichiara il voto favorevole del Gruppo della D.C., richiamandosi alle considerazioni esposte dal relatore.

Il senatore Buccini, preannunciato il voto favorevole dei senatori socialisti, sottolinea che le nuove norme sono in perfetta armonia con il sistema previsto dall'articolo 9 della legge del 1970, mai posto in discussione sul piano costituzionale. Ribadisce che le norme in questione, ispirate ad una precisa valutazione politica dell'enfiteusi come istituto superato nel quale il diritto di proprietà ha un aspetto estremamente discutibile, tendono a favorire al massimo le affrancazioni.

Infine la Commissione, con il voto contrario dei senatori Majorana e Pistolese, approva il disegno di legge nel suo complesso.

Il Presidente avverte che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, stralciati dalla Commissione, costituiscono il disegno di legge 1364-bis, con il seguente titolo: « Norme aggiuntive ed interpretative in materia di enfiteusi ».

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Cipolla, richiamandosi ad alcune considerazioni già esposte nella sedu-

ta del 28 marzo, prospetta l'opportunità che la Commissione, anche durante l'interruzione dei lavori parlamentari, dedichi una specifica seduta all'approfondimento dei problemi connessi alla politica agricola comunitaria, con particolare riferimento al prezzo del grano e al mercato vitivinicolo.

Il sottosegretario Salvatore, riservandosi di prospettare al Ministro dell'agricoltura i problemi sollevati dal senatore Cipolla, assicura che il Governo ha in corso l'adozione di misure efficaci concernenti i settori richiamati.

Il Presidente si riserva di prendere gli opportuni contatti con il Ministro dell'agricoltura.

#### PER LE INDAGINI CONOSCITIVE SUI PROBLEMI DELLA CACCIA E SUI PREZZI NEL SETTORE ZOOTECNICO.

Su proposta del Presidente, la Commissione approva il programma dell'indagine conoscitiva sui problemi della caccia, predisposto dal senatore Buccini.

La Commissione infine dà mandato al Presidente di definire i temi ed il programma dell'indagine conoscitiva concernente i fattori per la determinazione dei costi e dei prezzi nel settore zootecnico, sulla base delle proposte e delle valutazioni formulate nella seduta del 5 aprile.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

### INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Vice Presidente  
ALESSANDRINI*

*Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Di Vagno e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Fracassi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano** » (1199), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri.  
(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Berlanda illustra diffusamente alla Commissione il disegno di legge, inteso a consentire al CAI di far fronte adeguatamente ai nuovi e gravosi compiti statutari, taluni di carattere spiccatamente sociale; ad avviso del relatore, peraltro, la riduzione dell'aumento del contributo originariamente previsto nel provvedimento, che si rende necessaria in seguito al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, provocherà momentaneamente difficoltà al sodalizio, che sarà inoltre svantaggiato dallo slittamento della decorrenza dell'aumento stesso, parimenti suggerita dalla Commissione bilancio.

Prende successivamente la parola il senatore Ferrucci il quale, a nome del Gruppo comunista, dichiara di concordare con il relatore sull'opportunità di aumentare il contributo dello Stato al CAI, pur rilevando l'esigenza — ferma restando la necessità di una legge-quadro per il turismo — di modificare il provvedimento in esame nel senso di prevedere un'incisiva presenza delle Regioni nell'Ente (anche mediante l'inserimento di cinque o sei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione); la modificazione si rende indispensabile se si vuole evitare un ulteriore rafforzamento degli strumenti del potere centrale e la conseguente sottrazione di facoltà e di competenze alle Regioni.

Il senatore Catellani esprime, a nome del Gruppo del partito socialista italiano, parere favorevole al disegno di legge, con le modificazioni proposte dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che tuttavia, a suo avviso, appaiono gravemente limitative dell'attività e dell'operatività del sodalizio.

Dopo che il relatore, senatore Berlanda, ha sottolineato i limiti del disegno di legge — il quale consiste in una pura e semplice erogazione finanziaria — ed ha ricordato nel contempo che molte Regioni hanno già adottato rimedi di natura pratica per risolvere

il problema indicato dal senatore Ferrucci (problema al quale comunque sarà opportuno dare organica soluzione in altra, non lontana occasione), prende la parola il sottosegretario Fracassi, esprimendo l'assenso del Governo all'approvazione del disegno di legge.

Infine la Commissione, con l'astensione dal voto dei rappresentanti del Gruppo comunista, approva i due articoli — modificandoli secondo le proposte della Commissione bilancio — e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi** » (1553), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e rinvio).

Riferisce ampiamente, in senso favorevole, il senatore Merloni: dopo aver sottolineato che la 5<sup>a</sup>, la 6<sup>a</sup> e l'8<sup>a</sup> Commissione hanno manifestato avviso pienamente favorevole, il relatore sollecita la pronta approvazione del provvedimento, volto a consentire l'immagazzinamento del gas naturale in formazioni sotterranee naturali, secondo un sistema largamente adottato in altri Paesi.

Al termine dell'esposizione del senatore Merloni, stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**IN SEDE CONSULTIVA**

« **Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi** » (1561), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione).

Aderendo alle conclusioni del Presidente, relatore, cui si associano i senatori Piva e Catellani, si decide di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

**CONVOCAZIONE DI SOTTOCOMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Sottocommissione incaricata dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'in-

dustria saccarifera proseguirà i suoi lavori — iniziati ieri, lunedì 8 — nel pomeriggio di oggi alle ore 18.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, avrà inizio alle ore 9 anzichè alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

### GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente  
PECORARO*

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA GIUNTA E DISCUSSIONE SU TALI COMUNICAZIONI.

Il presidente Pecoraro ricorda anzitutto che fra gli impegni di lavoro della Giunta nel corso del 1974 quello istituzionalmente più importante consiste nell'esame della relazione governativa concernente l'attività delle Comunità economiche europee nel 1973 e nella connessa relazione della Giunta stessa: al riguardo comunica di aver nominato relatore il senatore Ariosto, vicepresidente del Parlamento europeo.

Dopo aver sottolineato il rapido evolversi della vita politica della Comunità europea, con mutevoli ed assillanti problemi che necessitano un esame sempre più tempestivo da parte del Parlamento, avverte che si dovrà effettuare una sollecita discussione della relazione, in modo da permettere alla Giunta di svolgere, possibilmente prima delle ferie estive, un lavoro incisivo di orientamento e di controllo sull'attività governativa in sede comunitaria.

In secondo luogo il Presidente comunica che da varie parti gli sono pervenute sollecitazioni per contatti con il Governo, spe-

cie per quanto concerne i problemi della politica agricola comunitaria ed in particolare dei prezzi agricoli: quest'ultimo problema peraltro è stato recentemente risolto dal Consiglio dei ministri della CEE con un accordo che ha preso in favorevole considerazione esigenze di zone italiane particolarmente disagiate.

Anche se si risolvono i problemi settoriali, la situazione complessiva della Comunità economica europea attraversa una fase delicata, aggravata dalla posizione della Gran Bretagna, che ha recentemente manifestato l'intenzione di rinegoziare il trattato di adesione alla CEE. È pertanto più che mai necessario che il Parlamento e in special modo il Senato, attraverso la Giunta per gli affari europei, affrontino i problemi della Comunità europea, li discutano e diano suggerimenti al Governo, con l'apporto di opinioni, non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione. È quindi opportuno che la Giunta nell'immediato futuro chieda al Governo di essere tenuta al corrente delle prospettive dell'Esecutivo su vitali settori della vita comunitaria.

Il Presidente introduce quindi un terzo problema, concernente la contabilità della Comunità economica europea: la CEE da un lato viene ancora sovvenzionata dai singoli Paesi membri, dall'altro elargisce, attraverso diversi strumenti operativi, le erogazioni varie per le integrazioni e restituzioni in campo agricolo ed i fondi necessari ad agire in delicati settori come, principalmente, quello sociale e regionale. In argomento, suggerisce che la Giunta venga informata e possa quindi esaminare il consuntivo comunitario in modo da far conoscere i sacrifici e i vantaggi che ricaviamo dalla CEE, e comunque tenendo presente come non si tratta semplicemente di problemi di natura contabile, ma anche più ampiamente di problemi economici e politici.

Conclude ricordando l'importante sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 1973, che ha affermato la legittimità dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ha reso esecutivo in Italia il Trattato istitutivo della CEE. Detta sentenza ha stabilito, chiu-

dendo un lungo dibattito dottrinale in materia, l'immediata applicabilità nella legislazione interna dei regolamenti comunitari.

Prende quindi la parola il senatore Bermanni che si dichiara d'accordo per una sollecita discussione della relazione governativa e rileva anch'egli il rapido susseguirsi degli avvenimenti nella CEE, con tutte le difficoltà continuamente risorgenti sul cammino comunitario, in particolar modo nel momento attuale anche a causa dell'atteggiamento inglese. Sottolinea inoltre come, malgrado le continue affermazioni di principio, la Comunità europea venga in realtà trascurata nei problemi essenziali: pertanto è più che mai indispensabile procedere alle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, poichè senza parlamentari europei direttamente eletti dal popolo non si riuscirà a costruire l'Europa e a superare le insormontabili difficoltà che i membri del Parlamento, investiti di doppio mandato, nazionale ed europeo, incontrano nello svolgimento del loro lavoro. Per quanto concerne il problema del finanziamento della Comunità, ritiene sia prudente limitare l'interesse della Giunta ad una semplice informazione, senza esacerbare il problema, al fine di non intralciare il processo di integrazione comunitaria con un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi economici, come avviene in Gran Bretagna. Conclude, quindi, chiedendo alla Giunta di esaminare il problema dei rapporti tra la CEE e gli Stati a regime autoritario, in particolar modo la Grecia.

Il senatore Premoli ricorda il grave problema dell'armonizzazione delle legislazioni in Europa, sottolineando come la riforma sanitaria sia attuata in diversi Paesi europei secondo criteri divergenti, con grave discapito per il processo di unificazione europea e chiede, pertanto, alla Giunta di essere organo di stimolo anche per questo grave problema.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, preannuncia una prossima seduta subito dopo le vacanze pasquali.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente  
OLIVA*

*Interviene il Ministro per i problemi relativi alle Regioni Toros.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR LEOPOLDO ELIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITA' DI ROMA.**

Il presidente Oliva porge cordiali parole di benvenuto al ministro Toros, felicitandosi per la conferma nel suo alto incarico.

Dopo aver quindi comunicato che i professori Paladin e Bassanini, per difficoltà sopravvenute, non potranno partecipare alla seduta, dà la parola al professor Elia, ringraziandolo per aver aderito all'invito rivoltogli dalla Commissione.

Il professor Elia osserva preliminarmente che si soffermerà solo su taluni aspetti della problematica Stato-Regioni, riservandosi di approfondire gli altri in un eventuale scritto successivo.

La situazione dei rapporti Stato-Regioni è, ad avviso dell'oratore, decisamente migliorata rispetto all'inizio della legislatura, pur residuando tuttavia vaste zone di insicurezza: sotto questo profilo, va rilevata la filosofia della Corte costituzionale in materia regionale (emersa, in modo particolare, nelle sentenze nn. 138 e 139 del 1972) che, attraverso la conferma dei decreti di trasferimento delle funzioni amministrative, ha inferto un duro colpo alle aspettative delle Regioni ed ha deluso nel contempo le speranze che potevano legittimamente fondarsi sulla sentenza n. 39 del 1971.

Significativi fatti, verificatisi successivamente (quali il mutamento di orientamento in merito alle direttive comunitarie in mate-

ria di agricoltura, la partecipazione regionale nel settore edilizio, gli autorevoli interventi tendenti a chiarire i dubbi scaturenti dal meccanismo delle concessioni creditizie incidenti in funzioni di interesse regionale, previsti dai recenti progetti speciali, deliberati con legge) hanno contribuito a migliorare il clima generale, senza tuttavia dissipare il lamentato senso di incertezza.

Soffermandosi sul tema del controllo delle leggi regionali, l'oratore, dopo aver osservato che l'istituto ha subito un'evoluzione positiva, in quanto è stato elevato sempre più a livello di controllo politico, rileva tuttavia che il fenomeno sempre più evidente di fuga dalla giustizia costituzionale — talune Regioni sono infatti arrivate ad abrogare leggi sospette di incostituzionalità per il timore dell'interpretazione restrittiva della Corte — è certamente un fatto di cui non ci si può compiacere: il moto pendolare Corte-Governo che ha caratterizzato la fase iniziale del controllo, in cui tutte le questioni promosse dal Governo sono state di legittimità, si è in tal modo invertito dirigendosi sempre più verso l'altro polo di attrazione. In tale dialettica il ruolo spettante al Parlamento è di primaria importanza: la stessa Commissione per le questioni regionali, coadiuvata da un Comitato di cui potrebbero essere chiamati a far parte i vari Ministri interessati, dovrebbe individuare criteri di massima, *standards* (sul modo di interpretare, per esempio, gli adempimenti previsti dall'articolo 81 o talune materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione) che, oltre a rappresentare limiti certi nella fase del rinvio, consentirebbero al legislatore regionale di svolgere la sua attività con minore incertezza.

Il professor Elia sottolinea quindi l'esigenza che il disegno di legge n. 114, concernente il rinnovo della delega al Governo per il riordino della pubblica Amministrazione, sia rapidamente approvato dal Parlamento con le modifiche introdotte dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, giacchè in tal modo sarebbe finalmente rimosso il blocco psicologico determinato dalle ricordate sentenze del 1972. Con esso infatti il legislatore confessa che

il processo di trasferimento delle funzioni amministrative non è stato completo e non è stato effettuato per settori organici. Tuttavia, prosegue l'oratore, ciò in tanto si rende possibile in quanto si convenga sulla considerazione di fondo, che presuppone una distribuzione abbastanza chiara delle competenze. Non giova infatti porre l'accento, come da taluno è stato fatto, sulla ricerca del livello ottimale nella distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni se non si ha la consapevolezza del valore strumentale di tale ricerca. In altre parole, cioè, la massima « in principio erano le funzioni » non può contrapporsi validamente a quella « in principio era l'articolo 117 della Costituzione », pur con tutti i suoi difetti. Si deve dunque ritornare alla Costituzione, rilegendola non in termini arcaici ma in modo da tenere conto della evoluzione reale, di fatto verificatasi, attraverso un'interpretazione sistematica dell'intero ordinamento.

La crisi di un parallelismo troppo meccanico tra funzioni legislative ed amministrative è un altro rilievo dal quale non si può prescindere, pur non ignorando la problematicità insita nell'accentuazione dell'aspetto amministrativo, in contrapposto a quello legislativo, che, intesa parossisticamente, tenderebbe inevitabilmente ad appiattare la funzione primaria, spettante al legislatore regionale, di scelta degli indirizzi politici regionali. Si può dunque ed, anzi, si deve rileggere con spirito nuovo l'articolo 117 della Costituzione: a ciò non osta — ad avviso dell'oratore — la citata giurisprudenza della Corte, soprattutto se in essa si valorizzino quegli spiragli regionalistici, che, in fondo, non mancano (ciò vale, in particolar modo, per una reinterpretazione della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, per le quali occorre tipizzare uniformi categorie di destinatari).

Soffermandosi quindi sulle questioni poste dall'applicazione delle direttive comunitarie, l'oratore osserva che, pur essendo indiscutibile che gli obblighi internazionali creano vincoli per le Regioni, da ciò non discende affatto la necessità di effettuare espropriazioni di competenza da parte dello

Stato ai danni delle Regioni, laddove è invece possibile pensare a meccanismi compatibili con l'attuale assetto, sol che si sappiano superare talune obiezioni meramente formali: sarebbe infatti molto strano escludere l'ipotesi di meccanismi sostitutivi — l'esistenza dei quali non è preclusa in forme di Stato, come quelli federali, in cui ben più ampi sono i poteri degli Stati membri — in uno Stato regionale.

Il professor Elia, dopo aver osservato che i due momenti — del federalismo duale e di quello cooperativo — che hanno caratterizzato la storia di quei Paesi che prima del nostro hanno vissuto l'esperienza regionale, non possono essere tenuti distinti per l'obiettivo necessità di recuperare uno svantaggio storico considerevole, conclude rilevando l'esigenza di abbandonare orientamenti volti alla contestazione sistematica, giacché essi a nulla gioverebbero, permeati come sono dell'astrattezza propria di affermazioni meramente deontologiche: la necessità di contemperare i due momenti anzidetti deve rappresentare un impegno del Parlamento, ed in specie della Commissione per le questioni regionali, tendente al fine di vitalizzare le Regioni e farle partecipare attivamente ad un sistema pluralistico che non deve cessare di essere unitario.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente Oliva sottolinea il significato profondo della critica storica e costruttiva svolta dall'oratore nell'intento di raggiungere gli obiettivi più significativi nell'attuazione dell'istituto regionale in uno Stato consapevolmente democratico.

Il deputato Cardia, soffermandosi sulle funzioni spettanti alla Commissione per le questioni regionali — organo nel quale, ad avviso dell'oratore, il Costituente ha identificato una sorta di « magistratura parlamentare in materia regionale » — solleva il quesito se non sia opportuno, nell'attuale situazione in cui si vanno più precisamente definendo le funzioni legislative e amministrative di spettanza regionale, consolidare l'esistenza e l'attività di tale organo, che tanta fiducia ha suscitato nelle Regioni, attra-

verso una previsione legislativa in base alla quale la Commissione sia per esempio ritenuta competente a svolgere una funzione autonoma anziché strumentale nella fase di controllo della legge regionale, tendente al ripristino di un moto effettivamente circolare in luogo di quello pendolare rilevato dal professor Elia.

Il deputato Bressani, premesso che, a suo giudizio, intanto è possibile ipotizzare l'intervento del Parlamento come magistratura politica in materia regionale, in quanto si attui il momento del federalismo cooperativo, chiede più esatti chiarimenti sui rapporti che dovrebbero intercorrere tra lo schema innanzi delineato dal professor Elia ed il disposto dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione, nel quale sono appunto precisate le questioni concernenti le leggi regionali che il Governo può sollevare di fronte al Parlamento e quelle che può sollevare di fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore Modica invita quindi l'oratore ad addurre qualche altro elemento che avvalorì la tesi — sulla quale si dichiara molto scettico — secondo cui, in base al disegno di legge n. 114 ed alle modifiche in esso introdotte dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, si potrebbe guardare con un certo ottimismo al completamento del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni.

Il presidente Oliva sospende a questo punto la seduta per consentire ai senatori componenti la Commissione di partecipare alle votazioni in Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,40, viene ripresa alle ore 11,50).*

Il Presidente, rilevata la necessità per i senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, dichiara chiusa la seduta, con l'intesa che il professor Elia verrà invitato a proseguire il dibattito in una prossima seduta da convocarsi non appena saranno noti i calendari dei lavori dei due rami del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

« Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1610), d'iniziativa dei deputati Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*).

## BILANCIO (5ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per il tesoro Pucci, ha deliberato di esprimere:

#### a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano » (821-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 10ª Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) » (1295) (*alla 3ª Commissione*);

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1517) (*alla 8ª Commissione*);

« Corresponsione di un contributo di lire 35 milioni alla V Assemblea della Conferenza permanente dei rettori e vice cancellieri delle Università europee » (1525) (*alla 7ª Commissione*);

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (1568) (*alla 7ª Commissione*);

« Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (1578) (*alla 7ª Commissione*);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6ª Commissione*);

« Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 » (1606), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

#### b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (1556), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*);

« Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (1560), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12ª Commissione*);

« Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzioni di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali » (1588), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*);

#### c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Provvedimenti per l'incremento, la tutela della qualità e la salvaguardia della coltivazione e allevamento di molluschi conchigliati commestibili » (1258), d'iniziativa dei senatori Corretto ed altri (*alla 12ª Commissione*);

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » (1564), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*);

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1570) (*alla 4<sup>a</sup> Commissione*);

« Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 » (1606), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605), (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Disciplina dell'uso dei prodotti insetticidi sulle piante durante la fioritura » (660), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*alla 9<sup>a</sup> Commissione*);

« Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » (1561), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

c) *parere favorevole, condizionato all'introduzione di determinati emendamenti, sui disegni di legge:*

« Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1517) (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*).

La Sottocommissione ha infine deliberato di rinviare l'esame dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) » (1295) (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

« Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (1560), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Coppola, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » (1561), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

d) *parere contrario su emendamenti al disegno di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali » (1958), approvato dalla Camera dei deputati (*all'Assemblea*).

Inoltre, la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa » (1559) (*all'8ª Commissione*).

### FINANZE E TESORO (6ª)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sul disegno di legge:*

« Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni » (1571), (*alla 1ª Commissione*).

### GIUNTA

#### per gli affari delle Comunità europee

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 1974

*Presidenza del Presidente*

PECORARO

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pecoraro, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra alcuni Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità stessa e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica,

in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1º luglio 1968, con Protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 » (1374) (*alla 3ª Commissione*);

« Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » (1561) approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12ª Commissione*);

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (1567) (*all'11ª Commissione*).

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Mercoledì 10 aprile 1974, ore 10*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. BALDINI ed altri. — Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 351, riguardante i limiti di congrua (599).

2. Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (1556) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. Deputati PICCOLI ed altri. — Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (1610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un

gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1588) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati D'Alema ed altri; Dal Maso ed altri; Pezzati ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ABIS ed altri. — Istituzione della Provincia di Oristano (1545).

## 2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 10 aprile 1974, ore 9

In sede referente

### I. Esame dei disegni di legge:

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (1552).

TERRACINI ed altri. — Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva (1564).

COPPOLA e DE CAROLIS. — Modifiche all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva (1582).

### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabili-

tà degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1974*).

3. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

4. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

### III. Esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).

2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

3. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

4. BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

5. ZUCCALA ed altri. — Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).

**10ª Commissione permanente**

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 10 aprile 1974, ore 9*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria saccarifera.

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974 (1503).

2. Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano (821-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 10 aprile 1974, ore 10**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (1561) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica (1110).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEGGIERI. — Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria (1254).

2. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia per le minori degli anni nove e per alcune categorie di lavoratrici (980).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BARRA ed altri. — Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del cinque per cento del fondo ospedaliero nazionale (articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), contributi per attrezzature e funzionamento di scuole per l'abilitazione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico istituite presso gli enti ospedalieri o istituti universitari (1058).

2. CORRETTO ed altri. — Provvedimenti per l'incremento, la tutela della qualità e la salvaguardia della coltivazione e allevamento di molluschi conchigliati commestibili (1258).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

La ROSA ed altri. — Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, numero 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo di ufficiali sanitari e sanitari condotti (443).

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

*Mercoledì 10 aprile 1974, ore 9,30 e 16,30*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*